



Fondazione Gioacchino Rossini

# **PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE e per la TRASPARENZA 2021/2023**

*Emissione da: RPCT Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*

*Approvazione: Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2021*



Fondazione Gioacchino Rossini

<b>INDICE</b>	<b>PAGINA</b>
<b>PARTE GENERALE</b>	
STORIA E PROFILO DELLA FONDAZIONE	4
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	7
IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA FONDAZIONE	10
LA TIPOLOGIA DEI REATI RILEVANTI PER LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE	11
GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	18
ESPEDIENTI ORGANIZZATIVI E PROTOCOLLI PREVENTIVI PER LE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE	18
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO	19
CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	20
FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	22
AGGIORNAMENTO DEL PIANO	22
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	23
PIANO PER LA TRASPARENZA	23
<b>PARTE SPECIALE</b>	
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	29
ANALISI E PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO – TRATTAZIONE PER FUNZIONE AZIENDALE	30
AREA ATTIVITA' 1 – RISORSE UMANE	32
AREA ATTIVITA' 2 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	33
AREA ATTIVITA' 3 – GESTIONE DELLE SPESE	35
AREA ATTIVITA' 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE	38
AREA ATTIVITA' 5 – BILANCIO E TRIBUTI	38



Fondazione Gioacchino Rossini

AREA ATTIVITA' 6 – GESTIONE OMAGGI	38
AREA ATTIVITA' 7 – CONTENZIOSI E GESTIONE DELLE VERIFICHE E DELLE ISPEZIONI	39
AREA ATTIVITA' 8 – GESTIONE RIMBORSI SPESA	39
AREA ATTIVITA' 9 – GESTIONE DELLE BORSE DI STUDIO	39
FORMAZIONE	40
MONITORAGGIO	40



Fondazione Gioacchino Rossini

## STORIA E PROFILO DELLA FONDAZIONE

Con R.D. 4 aprile 1869 il Comune di Pesaro veniva autorizzato ad accettare l'eredità lasciatagli da Gioacchino Rossini con testamento del 5 luglio 1868. Con l'eredità il Comune istituiva il Liceo Musicale che nel giugno del 1869 veniva eretto con R.D. in Corpo Morale.

Con la Convenzione del 1940, il Liceo Musicale veniva statizzato trasformandosi in "Conservatorio Statale di Musica G. Rossini", mentre l'Ente Morale, al quale il Comune di Pesaro aveva conferito la proprietà e la gestione del patrimonio ereditato dal Maestro, assumeva la denominazione di "Fondazione Rossini".

La Fondazione non ha scopo di lucro; le finalità sono: il sostegno dell'attività del Conservatorio, lo studio e la diffusione nel mondo della figura, della memoria e delle opere di Gioacchino Rossini.

L'Opera Omnia in edizione critica, costituisce il maggiore impegno editoriale che la Fondazione svolge in collaborazione con casa Ricordi cui è affidata la distribuzione delle edizioni, la stampa degli spartiti e delle parti orchestrali e corali.

Scopo della edizione critica non è quello, di per sé valido, di compiere un'operazione di restauro filologico con la pubblicazione e quindi la trasmissione di tutto il materiale autentico, ma anche quello di restituire al pubblico la produzione rossiniana, in passato limitata a pochi titoli di repertorio.

Il collegamento con il Rossini Opera Festival, che mette in scena le opere del Maestro in edizione critica, permette la verifica immediata e dal vivo del lavoro svolto, all'interno di una dimensione di laboratorio sperimentale che costituisce un caso pressochè unico nella vita musicale non solo italiana, ma internazionale.

Fondazione Rossini, Casa Ricordi, Rossini Opera Festival fanno parte del Comitato della Restituzione rossiniana.

La Fondazione pubblica inoltre un suo periodico che ospita contributi scientifici di carattere musicologico, il *Bollettino del Centro Rossiniano di Studi* e sta integrando l'Opera Omnia con la Pubblicazione dell'*Episotolario Rossiniano* a cura di Bruno Cagli e Sergio Ragni e delle Collane *Saggi e Fonti*, *I Libretti di Rossini*, *Iconografia Rossiniana* e *Tesi Rossiniane*.

L'attività della Fondazione si realizza con il contributo del Comune di Pesaro, della Regione Marche, del Ministero della Cultura, dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino e la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio e dell'Istituto San Paolo.

L'**Assemblea** è costituita da 8 componenti, tutti con funzioni gratuite, ciascuno nominato da: 1) Comune di Pesaro, 2) Provincia di Pesaro e Urbino, 3) Regione Marche, 4) Accademia Raffaello di Urbino, 5) Centro Studi "Giacomo Leopardi" di Recanati, 6) Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, 7) Istituto San Paolo, 8) Banca di Pesaro Credito Cooperativo, tutti scelti tra persone di riconosciuto prestigio e cultura.

Il **Consiglio di Amministrazione** è costituito da 5 componenti, tutti con funzione gratuite come da statuto, di cui 2 nominati dal Comune di Pesaro, 1 dal MEF, 1 in rappresentanza del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" e 1 nominato dall'Assemblea, anch'essi scelti tra persone di riconosciuto prestigio e cultura.

Il **Direttore Scientifico**, che di fatto svolge le funzioni previste dalla Statuto per il direttore Artistico, viene nominato dal CdA e predispone e cura i programmi artistici, che vengono poi sottoposti al CdA per l'approvazione, al quale può partecipare senza diritto di voto, così come può partecipare senza diritto di voto all'Assemblea.

Il **Segretario Generale** viene nominato dal CdA, in persona di comprovata professionalità in ambito organizzativo e gestionale, con particolari conoscenze economiche, amministrative e contabili, è il capo degli Uffici e del Personale e partecipa alle riunioni del Cda e dell'Assemblea redigendone i relativi verbali.



Fondazione Gioacchino Rossini

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente **Piano di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza** è il documento previsto dall'art. 1, comma 5, Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *“la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*.

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (ANAC) con Delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

A seguito dell'approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla Legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del Decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'ANAC e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola ANAC il compito di predisporre il PNA.

Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Pertanto, gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all'art. 2 bis, co. 3, non hanno gli stessi obblighi.

Al fine di precisare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle tipologie di soggetti considerati dall'art. 2 bis, si può, conclusivamente ritenere che, con riferimento all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, occorra distinguere **tre tipologie di soggetti**:

1. le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
2. i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, co. 1, lett. m), del d. lgs. 175 del 2016, **associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni**;
3. i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza .

L'A.N.A.C., con delibera 8 novembre 2017, n. 1134, «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» integralmente sostitutive di quelle del 2015. In queste l'Autorità ha sostanzialmente confermato, in relazione agli obblighi gravanti sulle società partecipate e controllate da

5



#### Fondazione Gioacchino Rossini

PP.AA., quanto già precisato nella Det. n. 8/2015. Ed infatti, l'A.N.A.C., nel documento in parola, ha messo in rilievo che: mentre le società controllate hanno l'obbligo di adottare misure integrative di quelle predisposte ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, quelle partecipate sono invece escluse dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza.

Ciò premesso il quadro normativo è così composto:

- Legge 190/2012 e ss mod.
- Delibera ANAC n. 72 2013 di approvazione del PNA
- D.lgs. 33/2013 in materia di “Trasparenza” così come modificato dal d.lgs 97/2016;
- D.lgs. 39/2013 in materia di “Incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi”
- D.l. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge 114/2014
- Determinazione ANAC n. 8 del 17/07/2015;
- Determinazione n. 833/2016 – linee guida su incompatibilità e inconferibilità
- Delibera n. 950 / 2017- forniture e servizi infungibili;
- Delibera n. 1134/2017 linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici
- Delibera n. 907/2018 - affidamento dei servizi legali;
- Delibera n. 1074/2018.

Al fine di ben comprendere il raggio di azione su cui operare, occorre evidenziare quanto chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione in ordine al concetto di corruzione, il quale nella predetta normativa di riferimento e sue relative specifiche ha un’accezione ampia. Esso è, infatti, “comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.

Ciò posto, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari devono porre in essere le azioni, introdurre ed implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 e successive specifiche e integrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono **tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali**. A tale riguardo, occorre però precisare che gli adempimenti imposti agli enti di diritto privato in controllo pubblico coincidono con le seguenti misure preventive:

- modelli di prevenzione della corruzione;
- adempimenti in materia di trasparenza;
- inconferibilità per incarichi dirigenziali;
- incompatibilità per particolari incarichi dirigenziali;
- adozione di un codice di comportamento.

Da quanto precede emerge che in attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato la Fondazione Rossini ritiene di aderire alle raccomandazioni del Piano Nazionale Anticorruzione adottando un Piano di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza che faccia proprio l’innovativo approccio introdotto dalla Legge, mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di malaffare.



Fondazione Gioacchino Rossini

## IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L'art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando la possibilità che sia individuato anche nell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il "Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione", di seguito "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) **autonomia e indipendenza**: tali requisiti presuppongono che il soggetto in questione non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno della Società, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) **professionalità**: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa dell'ente; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

### **Compiti e poteri del RPCT**

L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effetti di rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".

L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.



Fondazione Gioacchino Rossini

Al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, la normativa stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

### **Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT**

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

### **In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi**

Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

### **In tema di responsabilità del RPCT**

A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'ANAC ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad uno dei dirigenti dell'ente stesso. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della Legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPC, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno all'ente.

Gli organi di indirizzo dell'ente nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso l'ente, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, l'ente dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno dell'ente fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui l'ente sia privo di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del





#### Fondazione Gioacchino Rossini

soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Il provvedimento di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è di competenza dell'Organo amministrativo, quale organo d'indirizzo politico dell'ente. La nomina del suddetto Responsabile è pubblicata nel sito dell'ente ed è stata comunicata all'ANAC ed alle Amministrazioni controllanti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della organizzazione della FONDAZIONE, della politica dell'ente, del fatto che al suo interno le figure cd. "dirigenziali" o comunque di vertice sono assegnate con incarichi esterni, ha ritenuto di dover **nominare come RPCT un componente del Consiglio d'Amministrazione senza deleghe**, con riconosciute qualità morali, nonché dalle comprovate capacità organizzative e gestionali, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, l'ente ha vagliato l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse.

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento. In particolare, all'art. 1, c. 8, si prevede una responsabilità per la mancata predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

La responsabilità è esclusa se il Responsabile della Prevenzione prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione e di averne osservato le prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.



Fondazione Gioacchino Rossini

## IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Piano di Prevenzione della Corruzione viene approvato dall'organo di indirizzo politico dell'ente e, dunque, dal Consiglio di Amministrazione per poi poter essere comunicato alle amministrazioni vigilanti e – simultaneamente – pubblicato sul sito internet.

In particolare, il percorso di costruzione del Piano ha tenuto conto dei seguenti aspetti :

- identificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione anticorruzione;
- definizione dei criteri adottati per la valutazione del rischio di corruzione;
- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività ed alle funzioni svolte dalla FONDAZIONE;
- il confronto dei risultati della analisi dei rischi con la mappatura dei processi posti in essere dall'ente;
- individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive nonché la previsione di procedure da attuare in relazione ai rischi corruttivi;
- adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole dell'ente (c.d. "whistleblowing");
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello.

Rientrano nel presente Piano anche gli adempimenti previsti dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 contenente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

I destinatari del presente Piano di Prevenzione della Corruzione si conformano alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di illecito penale contro la pubblica amministrazione, possano potenzialmente diventarlo, nonché comportamenti ispirati ad interessi privati a scapito di quelli pubblici. I destinatari del presente Piano di Prevenzione della Corruzione si identificano con le seguenti figure:

- esponenti dell'ente (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale, dirigenti, dipendenti);
- personale ausiliario e artistico;
- collaboratori;
- consulenti esterni;
- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza dell'ente;
- fornitori.



Fondazione Gioacchino Rossini

## LA TIPOLOGIA DEI REATI RILEVANTI PER LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

La normativa anticorruzione punta ad anticipare il presidio preventivo a difesa della legalità dell'azione amministrativa, intercettando quei casi in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Impone inoltre di tener conto, nella redazione dei Piani di prevenzione della corruzione, del fatto che le situazioni di rischio sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Considerata l'attività svolta dalla Fondazione Rossini ed il rischio “corruzione” da ponderare in sede di elaborazione del presente Piano, sono state attenzionate in via principale le seguenti fattispecie di reato:

### Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

L'art 640-bis c.p. così recita: “la pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee”.

La condotta è descritta *per relationem*, attraverso il rinvio all'art. 640 c.p., il quale punisce la condotta di chi pone “in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'Ente erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto”. L'elemento specializzante è l'oggetto materiale della frode, che consiste in ogni attribuzione economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi, finanziamenti, ecc.).

L'elemento psicologico nel delitto in questione è rappresentato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo (Ente erogatore) e di determinarlo all'erogazione del finanziamento pubblico. Tale disposizione normativa è quindi finalizzata alla repressione specifica delle frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche.

### Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

L'art. 316-ter c.p. dispone che “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e, in generale, dell'intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici, nazionali e sopranazionali; la norma è, infatti, volta a reprimere tutte le possibili frodi relative alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie nella prospettiva dell'indebito conseguimento di fondi. L'art 316-ter c.p. rappresenta quindi uno specifico strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente effettivamente consegue l'indebita percezione. La condotta tipica può presentarsi sia in forma attiva che omissiva. La condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti passivi indicati dalla norma (Stato, Enti pubblici, Comunità europee).

Nel concetto di “utilizzazione” dovrebbe rientrare la documentazione, non espressamente richiesta dall'Autorità, che l'ente ha facoltà di presentare per corroborare la sua richiesta di finanziamento, mentre il concetto di “presentazione” si dovrebbe riferire alle dichiarazioni di volontà o scienza fatte in forza di moduli o documenti espressamente richiesti dall'Ente erogatore.



#### Fondazione Gioacchino Rossini

La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente, può consistere anche nel semplice silenzio, artificiosamente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di portarle a conoscenza della PA.

La fattispecie in questione è punita a titolo di dolo generico: è necessario che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti (o in caso di condotta omissiva, la mancanza o incompletezza dei dati forniti) e la volontà di conseguire in tal modo un indebito aiuto economico.

Tale illecito, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà contenuta nell'inciso iniziale, è applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p., sopra analizzato.

#### Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato

L'art. 316 c.p. stabilisce che "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni".

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; assume dunque rilievo penale la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione.

Il disposto penale è infatti volto a tutelare proprio l'interesse dello Stato e degli altri Enti pubblici affinché gli interventi economici di carattere pubblicistico, in sostegno di attività di pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento.

L'art. 316-bis c.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all'art. 640-bis c.p., operando nella fase esecutiva. L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e coscienza di sottrarre i finanziamenti pubblici ottenuti dallo scopo prefissato.

#### Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Gli elementi della fattispecie criminosa sono i seguenti:

- utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.

Per "artificio" si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la PA per effetto della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della PA.

Per "raggiri" si intende ogni "macchinazione subdola" atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la psiche e le decisioni altrui.

La "induzione in errore" della vittima (la PA) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dall'ente.

Per "atto di disposizione" si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un'usurpazione unilaterale dell'agente (Ente), ma bensì effettuato da parte della vittima, a seguito dell'induzione in errore. È pacifico che l'atto di disposizione possa consistere anche in un "non facere": la vittima trascurava un comportamento che, se compiuto, avrebbe o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.



#### Fondazione Gioacchino Rossini

Ultimo elemento oggettivo, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l'Agente ("profitto ingiusto", che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).

- l'elemento psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico sicché tutti gli elementi costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà per l'agente.

#### Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante".

Tale fattispecie di reato assume rilevanza solo se realizzata in danno della PA. Pertanto, di conseguenza, ai fini del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, è ricompreso, nel reato di "frode informatica in danno dello Stato":

- ogni alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo un ingiusto profitto per l'ente e un danno per la Pubblica Amministrazione;

- ogni intervento, abusivo ed illegittimo, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri all'ente un ingiusto profitto ed un nocumento alla PA.

La condotta illecita può consistere nell'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare (iscrizioni in albi, ecc.), ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'ente, già trasmessi all'Amministrazione.

Sarebbe auspicabile, ai fini di un controllo preventivo, l'adozione di un sistema organizzativo che preveda, per un corretto accesso ai Sistemi informativi della PA, le seguenti caratteristiche:

- adeguato riscontro delle password per l'accesso ai sistemi informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche strutture dell'ente;

- rispetto della normativa sulla privacy a tutela del dipendente;

- puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dall'ente.

#### Art. 317 c.p.: Concussione

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni".

Si tratta infatti di un "reato proprio", che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma ("Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio").

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio;

nel primo caso, il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito, mentre nel secondo, l'agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;

- la costrizione o l'induzione nei confronti della vittima: la "costrizione" si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica, mentre la "induzione" comprende ogni attività di persuasione o suggestione per motivare la vittima ad effettuare una dazione o una promessa indebita di denaro o altra utilità a favore del pubblico funzionario o di un terzo;

- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al "soggetto attivo" o ad un terzo. Nel concetto di "utilità" è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale).



Fondazione Gioacchino Rossini

Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere o indurre la vittima a compiere un atto indebito.

#### Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”.

Il bene giuridico tutelato dall'art. 318 c.p. è l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Trattasi di un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette (“*extraneus*”) e l'altro che riceve (“*intraneus*”).

Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico funzionario e il privato.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. sono:

a) l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale e Incaricato di pubblico servizio: l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano nella sua sfera di competenza, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio; l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l'*intraneus* esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio;

b) la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio, di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

#### Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni”.

Si tratta della c.d. “corruzione propria” ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve necessariamente incontrare quella del corrotto.

Per “atto d'ufficio” non si intende solo l'atto amministrativo in senso stretto, bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali.

Invece, per “atto contrario ai doveri d'ufficio” si considera qualsivoglia comportamento del Pubblico Ufficiale e Incaricato di pubblico servizio che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.

#### Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni”.

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità posti alla base dell'attività giudiziaria.

Per “parte” di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale, ed invece per “parte” di un processo penale si considera l'imputato, l'indagato, il Pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l'Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

#### Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità



Fondazione Gioacchino Rossini

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni”.

Tale fattispecie, introdotta dalla “Legge Anticorruzione” (Legge n. 190/12) si pone in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall’iniziativa del privato, nel reato in questione i soggetti coinvolti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico si avvale della sua qualifica e dei suoi poteri ed il privato subisce – invece – la posizione del predetto.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa.

#### Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

#### Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’art. 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al comma 1 si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma 2 si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319”.

Per l’integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia idonea a turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa.

Soggetti attivi di questo reato possono essere, sia i privati (commi 1 e 2) che i pubblici funzionari (commi 3 e 4). Trattasi di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l’offerta o promessa dell’utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l’istigazione).

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico Funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del funzionario pubblico di sollecitare la dazione o promessa di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

#### Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;



Fondazione Gioacchino Rossini

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati**

L'art. 2635 c.c. prevede che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la pena della reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro e altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

#### **Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite**

L'art. 346-bis c.p. stabilisce che "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Tale articolo non inserito nell'elenco reati previsti dal D.lgs 231/01 è stato inserito dalla Legge "Anticorruzione" e pertanto deve necessariamente esser preso in considerazione ai fini della disamina del Piano.

Scopo della norma è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.





#### Fondazione Gioacchino Rossini

Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico funzionario medesimo.

#### **Art. 314 c.p.: Peculato**

L'art. 314 c.p. prevede che "il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni".

#### **Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

L'art. 316 c.p. prevede che "il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

#### **Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio**

L'art. 323 c.p. prevede che "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

#### **Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio**

L'art. 325 c.p. prevede che "il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516".

#### **Art. 353 c.p. Turbativa della gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni.**

L'art. 353 c.p. prevede che "chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la multa e la reclusione.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle licitazioni suddette, la pena è più grave.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

#### **Art. 353 bis: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"**

L'art. 353 bis c.p. prevede che "Chiunque, salvo il fatto costituisca più grave reato, con le stesse modalità previste dall'art. 353 c.p., turba il procedimento amministrativo, diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione".

L'introduzione di questa norma è stata dettata dalla esigenza di regolare esplicitamente anche la fase precedente rispetto alla vera e propria gara, allo scopo di tutelare dal condizionamento precedente l'indizione stessa; lo scopo consiste nello scongiurare che la predisposizione dei c.d. bandi "fotografia", ossia contenuti prescrizioni talmente specifiche da condizionare ex ante la scelta del contraente, selezionando implicitamente solo i possessori di tali stringenti requisiti.

La norma inende punire la formazione di atti di disciplina, anche tecnica digara, eventualmente frutto di accordi con le imprese interessate.



Fondazione Gioacchino Rossini

## GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

L'ANAC nelle proprie determinazioni ha fornito indicazioni metodologiche in merito alla analisi della gestione della corruzione. Esse, in sintesi, riguardano:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno;
- b) la mappatura dei processi, da effettuare su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Detti principi e indicazioni si rivolgono non solo agli RPC ma anche ai dirigenti e a tutti i soggetti chiamati, a vario titolo, a partecipare attivamente alla predisposizione dei PTPC. È importante che si comprendano i principi e la metodologia del processo di gestione del rischio, avendo cura che l'implementazione degli strumenti tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'amministrazione.

L'identificazione del rischio è un processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio con la finalità di generare un elenco di eventi che potrebbero avere conseguenze negative sull'organizzazione.

In questa fase sono individuate le fonti, le aree d'impatto, le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all'interno dell'Ente, possono far emergere il rischio di corruzione inteso in senso ampio, come indicato dalla normativa.

Tenendo conto che la corruzione, in questo contesto, è definita come "l'abuso da parte di un soggetto del potere pubblico a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati", gli eventi di corruzione individuati e descritti sono comportamenti che si realizzano attraverso l'uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi dell'ente, finalizzati a favorire gli interessi privati; tali comportamenti sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno.

**L'identificazione degli eventi di corruzione è avvenuta con il coinvolgimento del Segretario generale, analizzando gli stessi per comprendere la natura e le modalità con cui eventuali interessi privati potrebbero introdursi nei medesimi ed essere favoriti dalle persone che li gestiscono.**

L'analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio. L'analisi, secondo i dettami, ha considerato il grado di discrezionalità, della rilevanza esterna, della numerosità, della complessità e del valore economico di ciascun processo per valutare la possibilità che, all'interno e all'esterno dell'ente, si consolidino interessi e relazioni che possono favorire la corruzione.

La ponderazione o livello di rischio è un valore numerico attribuito ad ogni evento considerato, che "misura" gli eventi di corruzione in base alla probabilità e all'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione.

## ESPEDIENTI ORGANIZZATIVI E PROTOCOLLI PREVENTIVI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

Con riferimento alle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, l'allegato 2 del PNA fissa quali sono le "aree di rischio comuni e obbligatorie"; le principali aree di rischio per l'ente sono quelle relative ai seguenti processi:

- risorse umane - assunzione del personale dipendente e collaboratori e progressioni di carriera;
- affidamento e gestione esecutiva di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa;
- gestione economica;



Fondazione Gioacchino Rossini

- gestione degli omaggi;
- processi di ispezioni e verifiche da parte funzionari della PA.
- gestione rimborsi spesa;
- gestione borse di studio.

A tali aree dovarà poi aggiungersi, come da inciazione ANAC, anche l'Area "affidamento servizi legali"

Nella predisposizione del Piano la Fondazione ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare se questo fosse idoneo a prevenire gli specifici reati di corruzione nelle aree di rischio identificate.

Al fine di mitigare e prevenire la commissione dei reati contro la PA, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo basato:

- sulla presenza di organigrammi funzionali, istruzioni e regolamenti interni;
- sull'adozione del Codice Etico e Comportamentale.

Nel rispetto della normativa pubblicistica e dei propri regolamenti interni l'ente mira così a garantire:

- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- definizione di ruoli con particolare riferimento a responsabilità, rappresentanza e riporto gerarchico;
- formale conferimento di poteri a tutti coloro i quali intrattengono per conto dell'ente rapporti con la PA;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite.

L'RPCT dovrà verificare il regolare svolgimento del procedimento di cui è responsabile curando in particolare il rispetto della normativa vigente, la predisposizione di una adeguata informativa nei confronti del Consiglio di Amministrazione/Direzione generale.

Nel vigente assetto organizzativo della Fondazione il Segretario Generale rivestendo un ruolo primario nella gestione dei rischi operativi, rappresenta in linea generale il riferimento e dunque l'interlocutore principale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012.

Il Responsabile delle funzioni pertanto vigilerà al fine di garantire che i preposti ed i soggetti esterni incaricati svolgano gli adempimenti previsti dal Piano, comunicando al contempo al RPCT qualsivoglia informazione inerente l'efficace attuazione dello stesso ovvero l'esigenza di interventi immediati con particolare attenzione alle aree classificate a più elevato rischio.

Fermo restando quanto sopra, il RPCT può convocare e sentire in qualsiasi momento i responsabili delle funzioni disponendo dell'accesso a tutti i documenti e le informazioni necessari per l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal Piano o le condotte od omissioni di ostacolo all'attività di vigilanza del RPC costituiscono violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano e sono suscettibili di valutazione sul piano disciplinare.

L'ente ha effettuato un'approfondita analisi delle proprie attività raccogliendo i risultati nel paragrafo "analisi e protocolli specifici di comportamento e controllo" che le illustra nel dettaglio unitamente ai profili di rischio di commissione dei reati e delle condotte non conformi alla cosiddetta "buona amministrazione". In tale documento sono individuati anche i protocolli operativi per eliminare e/o ridurre il rischio secondo le specifiche della normativa "Anticorruzione" e delle successive determinazioni dell'ANAC.

## FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO

Il "Piano di Prevenzione della Corruzione" è finalizzato a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività ed in ragione di tale obiettivo perseguito è prevista un'apposita azione di informazione e formazione avente ad oggetto i contenuti del presente documento.

La Fondazione promuove la conoscenza del Piano da parte dei destinatari del medesimo ovvero il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, il Segretario generale, il Collegio sindacale, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori



## Fondazione Gioacchino Rossini

esterni, i fornitori ed in generale i soggetti tutti persone fisiche o giuridiche che entrino in contatto da un punto di vista artistico, commerciale o amministrativo con la Fondazione.

Tali figure sono pertanto tenute a conoscere la portata precettiva del “documento”, a osservarne il contenuto e a contribuire alla sua attuazione presso l’ente.

In ragione di quanto precede, la Fondazione dovrà farsi carico di rendere conoscibile il predetto documento utilizzando i canali informativi consuetudinari (e-mail), oltre che mediante pubblicazione sul sito dell’ente.

Particolarmente importante diventa per la Fondazione promuovere la conoscenza e l’osservanza del Piano anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo ed ai fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Fondazione ha adottato sulla base del presente Piano e del Codice Etico e Comportamentale.

Verranno inoltre forniti i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, a dette politiche e procedure, verranno inserite dall’ente nei contratti.

La Fondazione dovrà richiedere a tutti i soggetti di cui sopra, attuali e futuri, una dichiarazione con cui si affermi quanto segue:

- essere a conoscenza della normativa “Anticorruzione” e delle sue implicazioni;
- essere a conoscenza che la Fondazione ha adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione ed un Codice Etico e Comportamentale;
- di aderire formalmente al Piano di Prevenzione della Corruzione ed al Codice Etico predetto.

Nei relativi contratti sarà inserita apposita clausola relativa alla dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse. Tale clausola regolerà le conseguenze delle violazioni delle norme anticorruzione e del Codice Etico parte dei fornitori, dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti esterni.

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Gli amministratori ed i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un’attività devono partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

In particolare il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la PA e, in particolare, i contenuti della Legge n. 190/12, del Piano Nazionale Anticorruzione, del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato. Lo stesso programma approfondisce tutti gli aspetti etici e della legalità dell’attività che si renda opportuna e utile affrontare per prevenire e contrastare la corruzione.

I piani formativi sono calibrati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano.

La formazione avverrà con le seguenti modalità:

- corsi di formazione: una giornata dedicata alla presentazione ed illustrazione della normativa e del Piano di Prevenzione della Corruzione ai dirigenti, ai collaboratori ed ai dipendenti dell’ente;
- attività formative specifiche, di volta in volta determinate in ordine alla fase di prima applicazione del presente Piano;
- e-mail di aggiornamento.

## **CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE**

Il PNA, nel recepire quanto disposto dall’art. 1, comma 44, della Legge 190/2012, prescrive alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, di provvedere all’adozione di un proprio Codice di comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

La Fondazione Rossini ha adottato un Codice Etico e Comportamentale che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività. Tali valori sono principalmente:

- a) Legalità
- b) Trasparenza



Fondazione Gioacchino Rossini

c) Onestà e correttezza

d) Imparzialità

e) Tutela della persona

h) Riservatezza

i) Correttezza nella gestione dei contratti

e, più in generale, il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse della Fondazione, presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole comportamentali e procedurali che vigono all'interno dell'ente.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni del Piano, del Codice Etico e delle procedure interne.

Nell'integrato Codice Etico e Comportamentale è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la Fondazione.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale della Fondazione compreso gli Amministratori, il Segretario generale, i collaboratori esterni, e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione stessa prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

Nel caso in cui il comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato di corruzione l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.



Fondazione Gioacchino Rossini

## **FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Legge n. 190/12 prescrive che il Piano di Prevenzione della Corruzione preveda, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del Piano. A tale fine, con riferimento ad ogni area a rischio esaminata nell'ambito del presente documento aziendale, dovrà essere instaurato un flusso informativo verso detto Responsabile, avente ad oggetto l'adozione dei principali atti adottati dalle competenti funzioni aziendali nell'ambito delle aree di riferimento.

L'informativa deve contenere gli elementi necessari a consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati.

Inoltre, con riferimento alle aree a rischio sopra esaminate, devono essere fornite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta ed in particolare :

- eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività del Piano;
- segnalazione di violazione o anche solo sospetta violazione del Piano, nonché del Codice Etico adottato;
- segnalazione di fatti anomali;
- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Piano, nonché nel predetto Codice;
- mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale.

Le informative acquisite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- sono valutate con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, detto organo potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti ed il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione in questione.

## **AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, con cadenza almeno annuale, a valutare l'adeguatezza del Piano di Prevenzione della Corruzione, provvedendo, se del caso, all'eventuale aggiornamento e/o revisione da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

A titolo esemplificativo, gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Piano potranno scaturire a seguito di:

- modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di anticorruzione;
- rilevanti modifiche statutarie ed organizzative;
- criticità riscontrate nel corso delle proprie attività di verifica;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni del presente Piano e del Codice Etico;
- riscontro di carenze e/o lacune a seguito di indagini condotte dagli organi inquirenti.



Fondazione Gioacchino Rossini

## INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI

Il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190” impone agli enti di diritto privato in controllo pubblico di verificare:

- all’atto del conferimento di incarico, la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità a seguito di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Capo II e di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nei Capi V e VI del D.lgs. 39/2013;
- annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del medesimo Decreto.

In proposito sono state definite disposizioni interne affinché i soggetti interessati rendano:

- all’atto del conferimento, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del provvedimento definitivo di conferimento da parte dell’organo di indirizzo che intende assegnare l’incarico;
- annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

## PIANO PER LA TRASPARENZA

### Riferimenti normativi

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando l’accountability con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

A tal fine si richiama altresì il D.lgs. n. 33/2013, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell’art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell’art. 22 nonché la circolare n. 1/2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e da ultimo Allegato 1 della delibera ANAC n. 8 del 17 giugno 15 – Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.

Il D.lgs. n. 33 del 2013 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001.

L’A.N.A.C., con delibera 8 novembre 2017, n. 1134, «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» integralmente sostitutive di quelle del 2015. In queste l’Autorità ha sostanzialmente

confermato, in relazione agli obblighi gravanti sulle società partecipate e controllate da PP.AA., quanto già precisato nella Det. n. 8/2015. Ed infatti, l’A.N.A.C., nel documento in parola, ha messo in rilievo che: mentre le società controllate hanno l’obbligo di adottare misure integrative di quelle predisposte ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, quelle partecipate sono invece escluse dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza.

In relazione a quest’ultima misura preventiva e agli obblighi ad essa collegati, e quindi per quel che concerne il campo di applicazione del cd. codice della trasparenza, attualmente l’art. 2 bis del d.lgs. n. 33 – introdotto dal d.lgs. n. 97/2016 – dispone che la disciplina prevista per le PP.AA. si applica, «in quanto compatibile», anche a tutte le società in controllo pubblico, ad eccezione di quelle quotate (co. 2, lett. b). Tale disciplina è rivolta altresì – anche se «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea – alle società in partecipazione pubblica «che esercitano funzioni amministrative, attività di



Fondazione Gioacchino Rossini

produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici» (co. 3). La nozione di società controllate, partecipate e quotate è quella che si ricava dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Pertanto, come evidenziato nelle Linee-guida n. 1134/2017 «alla luce del mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della determinazione n. 8 del 2015, rappresentate da quanto disciplinato all'articolo 2359, comma 1, punti n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, comma 1, punto n. 3, cod. civ.)». L'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 175/2016 definisce anche le «società a partecipazione pubblica» le quali si identificano con «le società a controllo pubblico», nonché con «le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico» (lett. n) e le «società quotate» le quali corrispondono a quelle «società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati».

Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza).

Pertanto, in base alle norme menzionate, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale l'Associazione, devono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33 del 2013 in riferimento alla «attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

A tale riguardo, l'art. 22, comma 3, del D.lgs. n. 33/13, ha introdotto ulteriori adempimenti a carico degli enti di diritto privato in controllo pubblico, stabilendo che, nel sito istituzionale dell'Amministrazione/i controllante, deve essere inserito il link a quelli degli enti a partecipazione pubblica, nei quali devono essere pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, nonché i dati riguardanti i soggetti titolari di incarichi dirigenziali, consulenza o collaborazione; ciò in applicazione degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013 i quali impongono e disciplinano le comunicazioni e la pubblicazione dei nominativi e dei compensi, comunque denominati, relativi a detti rapporti in aggiunta alla situazione patrimoniale dei percipienti e dei loro familiari. Per inciso, tra i citati incarichi non sono letteralmente ricompresi gli organi di controllo, come il Collegio sindacale e la Società di revisione.

L'ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse.

L'art. 43, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione «assicurandola completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate» e di segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, «all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

## **Il Piano per la Trasparenza della Fondazione**

Sulla base della predetta normativa, sommariamente riportata, la trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione.

Ai fini dell'attuazione del D.lgs. n. 33 del 2013 la Fondazione adotta il presente Piano per la trasparenza e l'integrità.

Ai sensi delle modifiche apportate dal d.lgs 97/2016, le due figure del Responsabile della trasparenza e del Responsabile per la corruzione sono state raggruppate, pertanto, tale funzione è ora in capo al medesimo Consigliere di





Fondazione Gioacchino Rossini

Amministrazione nominata RPCT, il quale assicura l'esercizio dell'accesso civico e ha istituito nel proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Il presente Piano in materia di trasparenza prevede:

- la nomina del Responsabile per la trasparenza (art. 43 D.lgs. 33/2013);
- l'adozione del presente Piano per la Trasparenza (PPCT) da aggiornare annualmente
- la pubblicazione attraverso il sito web dell'ente di:
  - Compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d, D.lgs. 33/2013)
  - Compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d, D.lgs. 33/2013)
  - Selezione del personale (art. 19, D.lgs. 33/2013)
  - Bilancio (art. 29, D.lgs. 33/2013)
  - Elenco appalti, bandi ed esiti di gare
  - Elenco sponsorizzazioni, donazioni e beneficenze
  - Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
  - Codice Etico e Comportamentale

Nell'assolvere ai suoi adempimenti in materia di trasparenza, ed in particolare all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni e dati, sull'organizzazione e sull'attività, in formato aperto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", la Fondazione ha attuato una revisione e adeguamento del portale con la razionalizzazione delle aree del sito, l'integrazione dei contenuti finalizzati all'inserimento delle informazioni previste dalla normativa assicurando, dunque, una sempre maggiore qualità delle informazioni pubblicate.

La Fondazione provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale dei documenti, dati e informazioni per i quali il citato decreto ne prevede la pubblicità, nella sezione "Amministrazione Trasparente", organizzata in sotto-sezioni, secondo quanto previsto dalla tabella 1 del D.lgs. 33/13 e nelle linee guida dell'ANAC

I principali compiti del Responsabile della trasparenza sono i seguenti:

- verificare l'adempimento da parte della Fondazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la qualità e la correttezza dei dati pubblicati;
- raccogliere informazioni e dati interni necessari;
- ogni altro adempimento ritenuto necessario.

Stante l'organizzazione e l'esiguo numero di personale di cui dispone la Fondazione, il soggetto responsabile della pubblicazione dei dati nel sito, è stato individuato nella figura del Segretario Generale, che, essendo l'unico dirigente, è a capo di tutte le funzioni esecutive, e dunque può materialmente, tramite il supporto dell'impiegato dell'ufficio amministrativo, inserire immediatamente sul sito ogni dato da pubblicare, garantendone l'immediatezza.

Il Responsabile della Trasparenza effettua i controlli tramite il sito internet e tramite colloqui e incontri con il SG per verificare la completezza e tempestività delle pubblicazioni.

Sono pertanto previsti incontri trimestrali tra il SG, l'RPCT, il dipendente dell'ufficio amministrativo della Fondazione, ed con eventuali consulenti, al fine di verificare la completezza dei dati pubblicati, eventuali novità normative di settore, nonché le direttive dell'ANAC in materia di Trasparenza.



Fondazione Gioacchino Rossini

## Accesso Civico

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.lgs. 33/2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'amministrazione abbia omissa la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo Decreto.

Anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, sono, dunque, soggetti al cd. accesso civico.

La disciplina dell'accesso civico è stata novellata dal D.lgs 97/2016 ed ha avuto importanti interventi ermeneutici da parte dell'ANAC (deilbera 1309/2016 – linee guida e daparte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la Circolare n. 2/2017), a cui si rimanda.

In breve, la disciplina dell'accesso civico è delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”, e si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione ( si veda delibera ANAC 1309/2016 – linee guida all'accesso civico).

Per quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere la domanda, l'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che la richiesta può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Tutti gli uffici sopra indicati sono competenti a ricevere le domande di accesso generalizzato e, nel caso in cui non coincidano con l'ufficio competente a decidere sulle medesime, devono trasmetterle a quest'ultimo tempestivamente.



Fondazione Gioacchino Rossini

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può ricevere soltanto le domande di accesso civico semplice, riguardanti “dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria” (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013). Nel caso in cui una domanda di accesso generalizzato sia stata erroneamente inviata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quest’ultimo provvede a inoltrare tempestivamente la stessa all’ufficio competente a decidere sulla domanda.

Di regola, la competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti. In linea di principio, questo ufficio dovrebbe coincidere con l’ufficio competente nella materia a cui si riferisce la richiesta (competenza *ratione materiae*). Nei casi dubbi, si deve privilegiare il criterio fattuale del possesso dei dati o documenti richiesti. A rigore, l’ufficio che è in possesso dei dati o documenti richiesti non può respingere la domanda di accesso per difetto di competenza nella materia oggetto della richiesta.

Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, “nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento di accesso decorre “dalla presentazione dell’istanza” (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine decorre non dalla data di acquisizione al protocollo, ma dalla data di presentazione della domanda, da intendersi come data in cui la pubblica amministrazione riceve la domanda.

Soltanto qualora sorgano dubbi sulla data di presentazione della domanda e non vi siano modalità di accertamento attendibili (attendibile deve considerarsi, ad esempio, la data di inoltro del messaggio di posta elettronica, anche non certificata), la data di decorrenza del termine per provvedere decorre dalla data di acquisizione della domanda al protocollo.

L’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati. Invece, questa verifica non è necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.

Devono ritenersi “controinteressati” tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati i loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, come chiarito nelle Linee guida A.N.AC.).

Una volta individuati eventuali controinteressati, l’amministrazione deve comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata. La comunicazione deve essere effettuata “mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione” (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee



Fondazione Gioacchino Rossini

guida A.N.AC.). In questo modo, è possibile stabilire con certezza la decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione delle opposizioni.

L'Ente per gestire in modo efficiente le richieste di accesso, si è dotata di un registro degli accessi, come indicato anche nelle Linee guida A.N.AC. (del. n. 1309/2016).

Il registro contiene l'elenco delle richieste e il relativo esito.

La Fondazione per la presentazione della richiesta al Responsabile per la Trasparenza ha creato un indirizzo posta elettronica : [accessocivico@fondazionerossini.it](mailto:accessocivico@fondazionerossini.it).



Fondazione Gioacchino Rossini

## **PARTE SPECIALE**

### **IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RISCHI**

#### **PREMESSA**

Per l'individuazione delle aree sensibili si è proceduto con un approccio per funzione aziendale ed i relativi processi, analizzando compiutamente e tramite apposite interviste condotte con i relativi responsabili, ciascuna funzione aziendale, enfatizzandone le casistiche di reati relativi ai fenomeni corruttivi potenzialmente più verosimili, in modo da ricavarne l'allocazione dei potenziali rischi di commissione dei reati rilevanti e dei fenomeni di mala gestio.

Nell'ambito di questo procedimento di analisi si è posta attenzione anche alla disamina del ruolo e delle attività compiute da soggetti esterni all'Ente e legati a questa da rapporti di collaborazione, come i fornitori di servizi, i partners commerciali ed altri collaboratori esterni.

La mappatura così condotta ha consentito l'individuazione delle aree di rischio, vale a dire delle attività - all'interno di ciascuna funzione aziendale - potenzialmente idonee sul piano concreto, ad integrare una delle casistiche dei reati di corruzione e di mala gestio.

Sono stati analizzati sia i processi e le attività direttamente soggette ai reati ma anche tutti i processi/attività a ciò strumentali. Ad esempio, si è scelto di analizzare il rischio sui processi e persone che possono entrare in contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e anche su tutte le altre funzioni aziendali coinvolte in processi che possono apprestare altre attività strumentali alla condotta corruttiva.

#### **STEP OPERATIVI**

Il metodo utilizzato per la realizzazione dell'Analisi dei rischi e le varie fasi di lavoro possono essere così descritte:

- Raccolta ed esame della documentazione fornita dall'azienda
- Interviste con i responsabili delle aree e dei processi primari
- Prima stima del livello di rischio delle attività e/o dei processi critici
- Precisazioni, approfondimenti, verifica e condivisione delle risultanze
- Parametrizzazione ed attribuzione del livello di rischio
- Presentazione dei risultati alla Direzione
- Decisioni e implementazioni delle contromisure per riportare il rischio a livello BASSO nei casi di valutazione MEDIO o ALTO
- Presentazione dei risultati ed approvazione



Fondazione Gioacchino Rossini

## ANALISI E PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO – TRATTAZIONE PER FUNZIONE AZIENDALE

L'indagine condotta per funzione Aziendale ha fatto maturare la convinzione che lo schema più efficace per la rappresentazione del rischio di commettere reato fosse quello per Funzione Aziendale e per singolo processo / attività della funzione piuttosto che quello canonico per tipologia di reato. Alla luce di questa premessa verrà dedicato un paragrafo per ogni funzione Aziendale all'interno del quale è rappresentato un corredo informativo che contiene oltre ad una breve descrizione della funzione anche :

- il macro processo (area attività)
- procedura inerente l'attività
- la valutazione del rischio “ associato “
- trattamento del rischio e i tempi di attuazione

### MODALITÀ E CRITERI ADOTTATI

La metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del piano triennale anticorruzione, sono state riprese le ultime linee di indirizzo dettate dall'ANAC e dallo stesso utilizzate per la predisposizione del proprio piano.

Come evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, l'applicazione meccanica della metodologia suggerita dall'Allegato 5 del PNA del 2013 ha dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio. Pertanto, si è voluto scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo, pur tenendo presenti le indicazioni dettate nel predetto Allegato 5.

Tale approccio ha posto il responsabile nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholders (cittadini, utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso).

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato rilevando:

**1) LA PROBABILITÀ** che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;



Fondazione Gioacchino Rossini

**2) L'IMPATTO** che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:

a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;

b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:  $Rischio(E) = Probabilità(E) \times Impatto(E)$ .

I criteri adottati per la valutazione sono:

-Presenza/assenza di norme interne che regolamentano il processo (organigramma, procedure, poteri, deleghe...);

-Numero persone coinvolte in un'attività e segregazione dei compiti;

-Volume delle operazioni e valore/peso legato alla singola operazione rispetto a quanto svolto dall'azienda;

-Tracciabilità delle operazioni e presenza di registrazioni oggettive;

-Storia aziendale.

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio basata su 5 valori ritenendo che la tipologia con tali valori sia la più adatta da applicare.

Ad ogni valutazione è stata associato un punteggio da 1 a 5 dove 1 equivale a basso e 5 ad alto.

<b>PROBABILITÀ</b>	1	2	3	4	5
<b>IMPATTO</b>	1	2	3	4	5
<b>Prob X Imp</b>	UGUALE O MINORE A 5		LIVELLO ACCETTABILE BASSO		
	TRA 5 E 10		LIVELLO MEDIO/BASSO		
	LIVELLO DA 10 A 15		LIVELLO MEDIO		
	LIVELLO TRA 15 A 20		LIVELLO MEDIO/ALTO		
	SUPERIORE A 20		LIVELLO ALTO		



Fondazione Gioacchino Rossini

Come già evidenziato il seguente piano viene redatto sulla base dei documenti approvati dal Consiglio d'Amministrazione in ottemperanza alle linee di indirizzo dettate dall'ANAC e dallo stesso utilizzate per la predisposizione del proprio piano, sull'esame delle procedure in atto e le procedure suggerite.

Nell'anno 2017 sono stati posti in essere alcuni protocolli relativi al trattamento del rischio corruzione in particolare: sono stati fatti sottoscrivere i principi etici adottati dalla fondazione da parte dei collaboratori.

E' importante evidenziare in merito alla **tracciabilità** che gli atti in entrata e in uscita vengono protocollati sulla base di un "titolario" predisposto dall'Ente. A fine anno viene fatto un backup, creato un file e viene prodotta una copia cartacea. Tale sistema viene da subito evidenziato in quanto di certo sulla base delle direttive ANAC tale sistema di gestione della tracciabilità in ogni area di seguito indicata ha attenuato il rischio.

#### AREE DI ATTIVITA':

- Risorse Umane
- Affidamento dei lavori, Servizi e forniture
- Gestione delle spese
- Gestione delle Entrate
- Altre Entrate
- Gestione Omaggi
- Contenziosi e gestione delle verifiche e delle ispezioni
- Gestione rimborsi spesa
- Gestione delle Borse di Studio

### AREA ATTIVITA' 1 – RISORSE UMANE

#### **A - Personale dipendente**

La funzione è in capo al C.d.A; al Segretario generale come previsto all'art. 13 del vigente Statuto. I contratti di lavoro a tempo indeterminato fanno riferimento al C.C.N.L. Federculture.

I dipendenti ad oggi assunti a tempo indeterminato dalla Fondazione sono tre.

Fino ad oggi non vi è stata la necessità di provvedere ad altre assunzioni a tempo indeterminato per tale motivo non vi è stata l'esigenza di dotarsi di un regolamento per la scelta di tale personale.

Per l'assunzione di personale occorre predisporre una regolamentazione per gestire la procedura di selezione dei candidati con definizione di criteri oggettivi e trasparenti (ad es. voto laurea/diploma, conoscenza lingue e precedenti esperienze professionali nel settore).





Fondazione Gioacchino Rossini

## **B - Personale scientifico**

La Fondazione necessita di personale altamente specializzato, competente nel campo musicologico, in particolare con profonda conoscenza della musica, della vita di Gioacchino Rossini e il contesto musicale ottocentesco.

Per l'attività di ricerca e scientifica la Fondazione per proseguire nel suo lavoro di pubblicazione dell'opera omnia in edizione critica, del Bollettino del Centro Rossiniano di Studi, dell'Epistolario rossiniano e delle altre Collane necessita di personale altamente qualificato, con conoscenza approfondita del lavoro svolto ed in particolare per l'edizione critica dei criteri editoriali fissati fin dal 1974 che per mutamenti e approfondimenti e in particolare per affrontare le opere senza l'autografo hanno reso necessario un loro aggiornamento effettuato nel 2015

Il Direttore scientifico che di fatto svolge le funzioni previste dallo Statuto al Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

I singoli collaboratori e ricercatori vengono proposti dal Direttore scientifico e sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. I contratti sono predisposti dal Segretario generale e approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

I contratti devono prevedono il rispetto dei principi etici e comportamentali adottati dalla Fondazione e l'obbligo di accettazione del Codice e del Piano anticorruzione e delle relative sanzioni.

<b>SETTORE</b>	<b>VAL RISCHIO</b>	<b>PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE</b>	<b>TEMPI ADEG.</b>
A	MEDIO/BASSO	Delineare una procedura di selezione del personale	12 mesi
B	MEDIO/BASSO	Inserire contrattualmente una clausola che responsabilizzi maggiormente il DS	Al rinnovo contrattuale

## **AREA ATTIVITA' 2**

### **AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

La disciplina riguardante l'acquisto dei beni e servizi funzionali all'attività della Fondazione varia in ragione della natura e dei limiti di spesa e viene svolta in base alle norme individuate dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di procedure particolarmente complesse e/o superiori ai valori delle soglie europee, la Fondazione potrà anche richiedere all'Ente fondatore Comune di Pesaro di fungere da stazione appaltante. Le condizioni, i termini nonché le clausole regolatrici del rapporto dovranno essere inserite in apposita convenzione da approvarsi dai rispettivi organi deliberanti.



Fondazione Gioacchino Rossini

## 2.1 Affidamento Lavori e Servizi

PREMESSA: Si ritiene utile precisare che alcuni servizi (ad esempio stampa o commercializzazione delle partiture) ove si richiedendo specifiche competenze tecnico/artistiche la Fondazione ha collaborazioni con soggetti che rispondono a tale caratteristiche.

In particolare nel settore distribuzione dal 1980 la Fondazione ha un contratto di commercializzazione e pubblicazione delle partiture con Casa Ricordi (contratto anche di collaborazione scientifica) distributore mondiale delle opere liriche a cui tutti i teatri fanno riferimento anche per il noleggio delle partiture.

La stampa dei volumi dell'edizione critica è affidata alla Tipografia AGE di Urbino che risponde alle caratteristiche di alta specializzazione e produzione.

A) per importi superiori a € 150.000,00 con gare affidate al Comune di Pesaro o alla Provincia di Pesaro e Urbino.

B) per importi ricompresi tra € 40.000,00 e € 150.000,00.

L'Ente si avvale di una procedura basata su indagini di mercato effettuate mediante la **manifestazione di interesse tramite avviso pubblico e comunque consultando almeno 5 operatori economici**. Tale procedura viene effettuata dal Segretario generale, sulla base delle linee guida indicate dall'ANAC. Le offerte devono pervenire a mezzo pec o consegnato manualmente previo rilascio della ricevuta protocollata. La verifica formale dell'esame della documentazione inviata dagli offerenti viene effettuata dal Segretario generale La scelta del contraente sarà attuata sulla base valutazione della proposta economica e della qualità del servizio offerto ed è in capo al Consiglio d'Amministrazione.

C) per importi sino a € 40.000,00.

viene utilizzata la procedura di affidamento da parte del Consiglio d'amministrazione mediante la richiesta di preventivi di almeno **3 operatori economici** effettuata dal Segretario generale che li presenta al Consiglio d'Amministrazione per la scelta e l'approvazione dell'operatore economico.

E) per importi inferiore a € 5.000,000 la scelta è in capo al Segretario generale che la presenta al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione.

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	MEDIO/BASSO	REGOLAMENTAZIONE OVVERO AFFIDARSI A STAZIONI APPALTANTI ES. COMUNE O PROVINCIA	
B	BASSO		
C	BASSO		
D	BASSO		



Fondazione Gioacchino Rossini

## 2.2 - Affidamento delle forniture

Acqua già con contratto del gestore pubblico.

Energia elettrica, gasolio, telefonia fissa il Segretario generale ha già effettuato la registrazione nel sito CONSIP (Acquistinretepa).

Non vi sono cellulari a carico dell'Ente.

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	BASSO		

### AREA ATTIVITA' 3

#### GESTIONE DELLE SPESE

La funzione è in capo al Segretario generale che da Statuto, presiede tutte le attività inerenti al patrimonio, ai bilanci e alla contabilità, e al Consiglio di Amministrazione che ha la funzione di predisporre lo schema di bilancio, preventivo, consuntivo e le eventuali variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (Art. 15).

La liquidazione delle singole spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto, del soggetto creditore, è affidata al Segretario generale previo accertamento della regolarità delle forniture di beni, spese o servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi.

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	BASSO		

### AREA ATTIVITA' 4

#### GESTIONE DELLE ENTRATE

Le "entrate" dipendono da erogazioni di natura pubblica e privata.

#### A - FINANZIAMENTI PUBBLICI

Il procedimento e le relative domande agli enti pubblici sono predisposti dal Segretario generale con la collaborazione del Direttore scientifico del consulente per l'amministrazione economico-patrimoniale, fiscale e la tenuta della contabilità dell'Ente e approvati dal Consiglio d'Amministrazione.



Fondazione Gioacchino Rossini

Gli importi erogati vengono accreditati su conto corrente della Fondazione indicato all'atto della domanda.

L'attività ed il pagamento sono tracciati e controllati dal Consiglio d'Amministrazione.

Le domande di contributo e i relativi rendiconti sono approvati dal Consiglio d'Amministrazione e redatti in base ai documenti contabili e le relazioni sull'attività approvati dagli organi statutari e su moduli telematici predisposti dai diversi enti:

A) FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo): il contributo viene richiesto al Ministero della Cultura (MiC) sulla base della domanda triennale e confermata annualmente redatta in base al bilancio preventivo e alla relazione sull'attività, atti approvati dal Consiglio d'Amministrazione. La Fondazione Rossini è accreditata dal 1986.

B) DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI – MiC

il contributo viene richiesto al Ministero della Cultura Direzione generale biblioteche e Istituti Culturali sulla base della domanda triennale e confermata annualmente redatta in base al bilancio preventivo e alla relazione sull'attività, atti approvati dal Consiglio d'Amministrazione. La Fondazione Rossini è accreditata 1996

C) CONTRIBUTI DELLA REGIONE MARCHE –

Il contributo viene richiesto alla Regione Marche annualmente. La domanda presentata è redatta in base al bilancio preventivo dalla Fondazione e alla relazione sull'attività da svolgere atti approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

D) CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PESARO

il contributo viene richiesto al Comune di Pesaro annualmente. La domanda presentata è redatta in base al bilancio preventivo dalla Fondazione e alla relazione sull'attività da svolgere atti approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

Le domande di contributo e i rendiconti sono approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

## **B - ALTRE ENTRATE**

### **b1) CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

Il Consiglio d'Amministrazione rivolge ad istituti, aziende locali richieste di contributi economici e/o contratti di sponsorizzazione.

In caso di manifestazione d'interesse, il Segretario Generale gestisce la trattativa per poi stipulare il relativo contratto che verrà approvato dal Consiglio d'Amministrazione. La scelta dello sponsor viene effettuata anche a seguito di controlli sulla solvibilità e onorabilità dello stesso.

### **b2) RICA VO DELLE VENDITE DELLE PUBBLICAZIONI E DIRITTO D'AUTORE**

Vi è un contratto in essere con CASA RICORDI stipulato nel 1980 che oltre alla vendita/distribuzione delle edizioni critiche prevede una collaborazione finalizzata alla ricerca, al prestito per il lavoro scientifico dei materiali autografi di proprietà degli Enti.



Fondazione Gioacchino Rossini

Il ricavato accompagnato da documenti contabili viene accreditato sul c/c della Fondazione su base mensile. La verifica delle vendite avviene annualmente dopo il controllo delle rimanenze di magazzino effettuato dal Segretario generale con la collaborazione del consulente per l'amministrazione economico-patrimoniale, fiscale e la tenuta della contabilità dell'Ente. Non sono mai state riscontrate irregolarità dalla data di stipula del contratto.

I diritti d'autore vengono accreditati su base semestrale con controllo dei documenti da parte del Segretario generale con la collaborazione del consulente per l'amministrazione economico-patrimoniale, fiscale e la tenuta della contabilità dell'Ente.

### b3) ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

La Fondazione è proprietaria di terreni ed annessa azienda agricola nella provincia di Bologna, Comune di Budrio, pervenuta per volontà testamentaria di Gioacchino Rossini. Tale azienda agricola è stata affittata a seguito di un protocollo di intesa sottoscritto in data 22.06.2013 con il Comune di Budrio, la Coldiretti di Bologna e la CIA di Bologna. Il canone di affitto è pari a circa 67.000 euro, destinati al Conservatorio Rossini come previsto dal Regio Decreto n. 1946 del 1940.

Vi sono altri immobili di proprietà della Fondazione e situati nel Comune di Pesaro, appartamenti in Largo Mamiani, oggi locati in comodato d'uso gratuito al Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" e a enti no profit indicati dal Comune di Pesaro e per la parte dei garage al Comune di Pesaro con contratto di locazione.

L'attività viene gestita dal Consiglio d'Amministrazione che ha sottoscritto il protocollo e relativo contratto per i terreni e i contratti per l'uso gratuito dei locali siti in Largo Mamiani e dei garage.

Il contratto è redatto per iscritto ed il relativo canone viene versato a mezzo di bonifico bancario.

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	BASSO		
B1	BASSO	inserire nei contratti il rispetto dei principi etici della fondazione inseriti nel codice etico	
B2	BASSO		
B3	BASSO	inserire nei contratti il rispetto dei principi etici della fondazione	

## AREA ATTIVITA' 5



Fondazione Gioacchino Rossini

## BILANCIO E TRIBUTI

### A) REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

La predisposizione del Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono di competenza del Segretario generale con la collaborazione del consulente per l'amministrazione economico-patrimoniale, fiscale e la tenuta della contabilità dell'Ente che lo presenta al Consiglio d'Amministrazione come previsto all'art. 15 del vigente Statuto. Gli atti così come predisposti vengono inviati al Collegio dei Sindaci e poi trasmessi all'Assemblea per l'approvazione così come previsto all'art.7 del vigente Statuto.

### B) DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PAGAMENTO TRIBUTI

Il processo è affidato in outsourcing ad uno studio professionale con il controllo del Segretario generale.

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	BASSO		
B	BASSO		

## AREA ATTIVITA' 6

### GESTIONE OMAGGI

E' in preparazione un protocollo per identificare i criteri pe la gestione degli omaggio da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	MEDIO/BASSO	Prevedere protocollo gestione omaggi	12 mesi

## AREA ATTIVITA' 7

38



Fondazione Gioacchino Rossini

## CONTENZIOSI E GESTIONE DELLE VERIFICHE E DELLE ISPEZIONI

Il Consiglio d'Amministrazione provvederà di volta in volta a delegare il professionista competente in materia che riferirà periodicamente al CDA sull'andamento del contenzioso o dell'ispezione.

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	BASSO		

## AREA ATTIVITA 8

### GESTIONE RIMBORSI SPESA

Responsabile del processo è il Segretario generale di concerto con il Direttore scientifico per la parte dei collaboratori scientifici. Le spese preventivamente autorizzate vengono liquidate previa verifica e congruità delle stesse a piè di lista dal Segretario generale in ottemperanza anche dei contratti sottoscritti.

Per i rimborsi agli Amministratori la verifica e l'autorizzazione sono rimesse al Consiglio d'Amministrazione

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	BASSO		

## AREA ATTIVITA' 9

### GESTIONE DELLE BORSE DI STUDIO

La Fondazione Rossini eroga ogni anno 5 borse di studio agli allievi del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro con le modalità approvate nel protocollo esistente e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione che viene allegato.

SETTORE	VAL RISCHIO	PROTOCOLLO DI MITIGAZIONE	TEMPI ADEG.
A	BASSO		



Fondazione Gioacchino Rossini

## FORMAZIONE

In merito alla attività di formazione già illustrata nella parte generale del piano, al fine di fornire una puntuale e efficace informazione in materia si ritiene di dover prevedere un incontro di formazione per tutti i soggetti indicati dalle norme.

## MONITORAGGIO

Di tutte le attività previste nel presente piano sarà effettuato un monitoraggio semestrale relativo alle implementazioni ritenute necessarie ai fini della mitigazione del rischio corruzione.

In particolare:

- ricorso esclusivo al mercato elettronico per l'appalto di beni e servizi;
- verifica contratti;
- richiesta di curricula vitae nell'affidamento degli incarichi e modalità espletamento delle procedure di selezione;
- tracciabilità delle entrate e delle spese, con giustificativi delle spese;
- verifica della possibilità di effettuare una degli incarichi professionali dove questo non pregiudichi l'attività dell'ente.